

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 20/2024 DEL 30 NOVEMBRE 2024

### UFFICIALE PER ALCUNI CONTRIBUENTI IL RINVIO AL 16 GENNAIO DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, **per i titolari di partita IVA** che nell'anno precedente hanno dichiarato **ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro**, la **proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre**.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

### PEC DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER UN ULTIMO INVITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'Agenzia Entrate sta inviando messaggi di posta elettronica certificata a tutti i contribuenti che, pur avendone i requisiti, hanno deciso di non aderire al concordato preventivo biennale (CPB) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre 2024.

Precisiamo che si tratta di semplici "inviti" con un alert sulla nuova scadenza del 12 dicembre 2024 e una sintesi dei benefici: la scelta di aderire o meno resta una facoltà del contribuente.

### OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER CALAMITÀ NATURALI: DETTAGLI, ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTE

Dal 2025 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali.

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l'**obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali** (art. 1, commi 101 e successivi della legge 213/2023), con scadenza fissata per il **31 dicembre 2024**.

Nello specifico, il comma 101 cita "*Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni*".

L'obbligo riguarda dunque **tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese** con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

L'obiettivo della misura è quello di **umentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano** di fronte agli eventi catastrofici sempre più frequenti.

Le **polizze** dovranno coprire i danni ai seguenti **tipi di beni**:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

Le imprese dovranno stipulare **polizze specifiche** per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:

- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.

L'obbligo **non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli**, per i quali l'assicurazione rimane facoltativa.

Il mancato adempimento a questo obbligo **escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di danni derivanti da eventi catastrofici**.

L'**obbligo** scatterà ufficialmente **dal 1° gennaio 2025**, ma le imprese devono stipulare le polizze entro la fine del 2024 per evitare sanzioni.

Le polizze potranno includere un **eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subito**, per garantire una ripartizione equa dei costi tra l'impresa e l'assicurazione.

Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.

Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 1° gennaio 2025.

## LA SECONDA RATA IMU 2024

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2024.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2024.

Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- il **modello F24**;
- apposito **bollettino di c/c postale**;
- la **piattaforma PagoPA**, di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice

Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto

Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di **esenzione IMU**.

A partire dall'anno 2022 i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce")**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Si ricorda altresì l'esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.

A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, per la **qualifica dell'immobile quale abitazione principale ai fini IMU**:

- viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
- non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell'IMU per l'abitazione principale. Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

Si ricorda che entro il 30 giugno 2025 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all'anno 2024, la dichiarazione IMU.

## SOMME A TITOLO RISARCITORIO: TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA

L'Agenzia Entrate nella [Risposta ad interpello n. 223](#) del 18 novembre 2024 ha chiarito il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini Iva, alle **somme dovute a titolo risarcitorio**.

In particolare, gli importi corrisposti a titolo di risarcimento, dovuti a seguito di inadempimento o irregolarità degli obblighi contrattuali, **sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta**, in quanto non rappresentano un corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolvono una funzione esclusivamente risarcitoria.

Il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini Iva, alle predette somme, precisano le Entrate, **si ricava dall'individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere**. Occorre quindi **verificare** se le somme da corrispondere rappresentino il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell'adempimento di obblighi contrattuali.

## INVESTIMENTI ESTERI ED OMESSA INDICAZIONE NEL QUADRO RW: PROFILI SANZIONATORI

**E' soggetta a sanzione l'omessa indicazione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.**

La finalità dell'obbligo di dichiarare gli investimenti esteri (art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990), difatti, è quella di **garantire il monitoraggio degli investimenti esteri**, quali indicatori della capacità contributiva.

Il principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 28077 del 30 ottobre 2024) che, in linea con la precedente giurisprudenza sul tema, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado.

Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte ha riguardato un contribuente che aveva omissa di indicare in dichiarazione un'attività finanziaria detenuta all'estero, avendo inoltre contestato la proporzionalità del regime sanzionatorio italiano alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria sul punto.

## COMUNICAZIONI CONTROLLI AUTOMATICI SULLE DICHIARAZIONI CONSULTABILI ANCHE NEL CASSETTO FISCALE

L'Agenzia Entrate verifica annualmente che i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate siano esatti e che i versamenti siano stati effettuati in modo corretto e nei tempi utili. Le **comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo "automatico"** possono evidenziare l'eventuale presenza di incongruenze, e contenere quindi una richiesta di regolarizzazione, oppure informare il contribuente di un maggior credito o di un minor rimborso spettante.

Con [Provvedimento del 19 novembre](#), recante disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, l'Agenzia delle Entrate disciplina l'attivazione di nuove funzionalità che permettono al contribuente di **consultare e gestire**, in un'unica sezione della propria area riservata del sito internet dell'Agenzia Entrate, **le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici effettuati sulle dichiarazioni**.

In questo modo, i destinatari delle comunicazioni o i loro intermediari delegati, potranno chiedere contestualmente assistenza o procedere direttamente al versamento.

Il contribuente sarà informato dell'arrivo di una comunicazione direttamente nel Cassetto fiscale, **tramite avviso** all'interno della propria area riservata oppure, se registrato all'app IO, anche tramite una **notifica push** sul cellulare. È inoltre attivo un servizio di ricerca tramite i dati identificativi delle comunicazioni.

Le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici saranno disponibili all'interno della sezione **"L'Agenzia scrive"** del Cassetto fiscale. Le stesse saranno comunque inviate **anche con le modalità tradizionali**, ovvero tramite raccomandata o via PEC.

I contribuenti, dopo aver ricevuto la comunicazione, potranno procedere direttamente al versamento per regolarizzare la propria posizione, oppure chiedere chiarimenti o fornire elementi all'Agenzia tramite il servizio Civis, le cui funzionalità sono state integrate nel Cassetto fiscale. In particolare, sarà possibile segnalare le motivazioni per cui si ritiene che il pagamento sia, in tutto o in parte, non dovuto.

#### **TASSAZIONE INCENTIVI PER ATTIVITÀ SVOLTE IN PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI A QUELLO DI EROGAZIONE**

Con [Risposta n. 227 del 25 novembre 2024](#) l'Agenzia Entrate ha reso chiarimenti in merito all'applicabilità o meno del regime di tassazione separata agli incentivi corrisposti per attività svolte in periodi precedenti a quello dell'erogazione.

Dopo un breve excursus sulla normativa di riferimento le Entrate hanno confermato la possibilità di applicazione del regime di **tassazione separata** alle retribuzioni aggiuntive corrisposte per le funzioni tecniche svolte, anche nel caso in cui siano corrisposte in un periodo d'imposta successivo a quello di effettiva maturazione, **a condizione che il ritardo sia dovuto al sopraggiungere di una causa giuridica**, come, ad esempio, la stipula del contratto collettivo di lavoro.

Nel caso in cui, invece, **il ritardo nell'erogazione sia fisiologico** rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi, essi concorrono alla formazione del reddito e sono quindi da assoggettare a tassazione ordinaria.

#### **PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL FORFETARIO: NO ALL'ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5%**

Non possono beneficiare dell'aliquota agevolata al 5% i soggetti che iniziano una nuova attività in regime ordinario, anche per effetto della presenza di una causa di esclusione, e solo successivamente "entrano" nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, tranne il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

A chiarirlo l'Agenzia Entrate, nella [Risposta ad interpello n. 226](#) del 22 novembre 2024.

Come già evidenziato con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 l'Agenzia Entrate ricorda che *"il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d'impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l'eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il "rinnovo" dell'attività"*.

#### **COMUNICAZIONI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: NUOVA FUNZIONALITÀ CIVIS**

Con [Provvedimento del 21 novembre](#) l'Agenzia Entrate ha definito le regole per l'accesso e l'utilizzo, da parte del contribuente o dell'intermediario delegato di richiedere assistenza, del servizio web disponibile in area riservata, per la **richiesta di assistenza** riguardante le **comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche**.

Il nuovo servizio online, è disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia Entrate, tramite il canale CIVIS (funzionalità **"CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche"**).

L'utente che accede al servizio, individua la comunicazione per la quale intende chiedere assistenza, inserisce le informazioni richieste e i chiarimenti utili all'eventuale rideterminazione delle somme dovute.

A conclusione della lavorazione da parte dell'Ufficio, l'utente riceve all'interno della stessa sezione CIVIS l'esito della trattazione.

#### **BONUS CARTA IMPRESE EDITRICI: DOMANDE FINO AL 19 DICEMBRE**

Al via la possibilità di presentare la domanda per il [credito d'imposta](#) riconosciuto, per il 2024, alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

**Per il 2024**, la finestra temporale per l'invio delle domande si è aperta il 19 novembre, per chiudersi **alle ore 17:00 del 19 dicembre**.

Le domande possono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it), accessibile dal menù **"Servizi on-line"**, al percorso *"Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria"*, *"Credito di imposta carta 2024 (spese sostenute nell'anno 2023)"*, previa autenticazione mediante SPID, CNS o CIE.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Nella [Circolare n. 2/2024](#) il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha definito le modalità attuative del credito d'imposta per gli anni 2024 e 2025.

Per richieste sulla compilazione delle domande o sull'accesso al portale è possibile consultare il [manuale utente](#) della procedura o contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. Per chiarimenti sul credito d'imposta è possibile inviare un'email all'indirizzo [credito.carta@governo.it](mailto:credito.carta@governo.it).

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER LE ZLS: DOMANDE DAL 12 DICEMBRE 2024**

Pubblicato in Gazzetta il decreto con le istruzioni di accesso ai benefici per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nelle Zone logistiche semplificate.

Tutto pronto per il tax credit Zls. Nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, sono definite le modalità di accesso al credito di imposta riconosciuto alle imprese per gli acquisti di beni strumentali nuovi, da destinare alle Zone logistiche semplificate, effettuati dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024. Le domande telematiche potranno essere inviate all'Agenzia dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, con un apposito modello di prossima approvazione.

L'agevolazione, introdotta dall'articolo 13 del DL n. 60/2024 ("Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione"), è riferita agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese, già esistenti e nuove, che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (Zls) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. La disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche semplificate è contenuta nella legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 61-65 della legge n. 205/2017) e dal Dpcm n. 40/2024, che contiene il regolamento di istituzione delle Zls.

Le imprese beneficiarie, dopo aver effettuato l'investimento, devono mantenere l'attività nella Zona logistica semplificata per almeno 5 anni, pena la decadenza dai benefici.

Possono fruire del contributo le imprese di qualunque forma giuridica che già operano o che si devono stabilire nella Zls.

---

#### **DAL 1° GENNAIO 2025 SARÀ ATTIVO IL NUOVO CODICE ATECO PER GLI "INFLUENCER"**

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO destinato ai cosiddetti *influencer*, ossia a quei soggetti che avendo un seguito ampio e/o molto coinvolto sui social media, esercitano una notevole influenza in settori specifici che sfruttano professionalmente con fini commerciali.

Il nuovo codice Ateco sarà il 73.11.03 e quindi inserito nell'ambito delle agenzie pubblicitarie: 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO - 73.1 PUBBLICITÀ - 73.11 Agenzie pubblicitarie.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

**ONERE DELLA PROVA SULLO STRAORDINARIO ECCEDEnte IL FORFAIT**

Nel nostro ordinamento è possibile inserire, all'interno dei contratti di lavoro, clausole che prevedano la forfetizzazione dello straordinario (c.d. patto di forfetizzazione).

Questa soluzione è adottabile nei casi in cui le particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa rendano difficile rispettare precisi limiti orari e sia complesso, per il datore di lavoro, verificare i tempi di lavoro effettivamente prestati dal dipendente.

Il patto di forfetizzazione prevede un compenso fisso mensile che copre un numero ipotetico di ore eccedenti rispetto a quelle ordinarie. In altre parole, il lavoratore riceve il compenso forfetario indipendentemente dal fatto che le ore di straordinario siano state effettivamente prestate o meno. Tale compenso è corrisposto anche se lo straordinario si rivela inferiore al monte ore previsto, o addirittura inesistente. Viceversa, qualora il dipendente svolga un numero di ore superiore a quello coperto dalla forfetizzazione, ha diritto a un ulteriore compenso maggiorato per le ore eccedenti.

A tale proposito, la Suprema Corte ha chiarito che una clausola che limiti la retribuzione per il lavoro straordinario a un importo massimo predeterminato, senza consentire al lavoratore di dimostrare di aver svolto un numero di ore eccedenti, è da considerarsi illecita (cfr. Cass. 26 maggio 2000, n. 6902). Pertanto, è fondamentale soffermarsi sul tema della prova relativa al maggior numero di ore lavorate e alla conseguente retribuzione spettante oltre quanto pattuito. In merito, la Suprema Corte si è espressa con la sentenza n. 26756 del 15 ottobre 2024, esaminando una controversia riguardante una clausola contrattuale che prevedeva un superminimo del 15% rispetto ai minimi tabellari, destinato ad assorbire aumenti per lavoro straordinario e festivo. Il lavoratore, che aveva svolto attività in giornate domenicali e festive, aveva richiesto differenze retributive, sostenendo che tali prestazioni non rientrassero nel compenso forfetizzato. Tuttavia, le sue richieste erano già state respinte nei precedenti gradi di giudizio, poiché non aveva dimostrato di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato in assenza del patto di forfetizzazione.

La Suprema Corte ha confermato le decisioni di merito, sottolineando che il lavoratore non aveva fornito prova del presunto danno, omettendo di individuare documenti, come buste paga, da cui emergessero elementi utili a supportare la sua richiesta.

La giurisprudenza della Corte si è più volte pronunciata su casi analoghi, ribadendo da un lato il diritto del lavoratore al compenso maggiorato per il lavoro straordinario, e dall'altro che l'onere della prova dell'orario eccedente rispetto al forfait grava sul lavoratore. Quest'ultimo deve dimostrare in modo rigoroso e realistico la quantità di lavoro straordinario svolto (cfr. Cass. nn. 13606/2017, 19299/2014, 16157/2004). Infine, la Cassazione, con la sentenza n. 1389/2003, ha stabilito che, in mancanza di prova specifica delle ore effettivamente prestate, non è possibile procedere nemmeno a una liquidazione equitativa del compenso.

**FONDO NUOVE COMPETENZE**

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto del 10 ottobre 2024 per la terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC), destinato a sostenere la formazione dei lavoratori.

Le aziende che sottoscrivono accordi collettivi per riorganizzare l'orario di lavoro in favore di attività formative possono accedere al Fondo, che rimborsa parte dei costi delle ore di lavoro dedicate alla formazione. Il progetto formativo deve riguardare temi chiave come innovazione tecnologica e digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità, economia circolare e transizione ecologica. Ogni progetto deve rispettare standard di qualificazione, prevedere la certificazione delle competenze e una durata tra 30 e 150 ore per lavoratore. Possono beneficiare del Fondo i datori di lavoro privati che presentino progetti formativi dettagliati, specificando lavoratori coinvolti e ore destinate alla formazione. Le risorse sono ripartite tra grandi aziende (25%), gruppi di PMI (25%) e singole imprese (50%).

Il contributo copre il 60% della retribuzione oraria lorda per le ore di formazione e il 100% degli oneri previdenziali, inclusa la quota a carico del lavoratore. È possibile finanziare la formazione anche per disoccupati da almeno 12 mesi, a condizione che siano assunti prima dell'avvio del percorso formativo.

Il decreto introduce anche un bonus assunzione: le aziende che assumono almeno il 70% dei lavoratori formati con contratti a tempo indeterminato o apprendistato ricevono 800 euro per ogni assunto. Per contratti stagionali di almeno 120 giorni nei settori turismo e agricoltura, è previsto un bonus di 300 euro per ogni lavoratore, con percorsi formativi di almeno 20 ore. Il FNC rappresenta una misura strategica per promuovere l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori e incentivare l'occupazione in un mercato in continua evoluzione.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.